

Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 01 del 14 aprile 2021

Oggetto: **ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER GLI ESERCIZI 2021-2023, NOTA INTEGRATIVA E DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021-2023.**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Premesso:

- Che la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), dispone che gli enti locali trentini e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

- Che il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale".

- Che l'art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

- Che, l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, *"i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)"*.

Atteso che il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, prevede all'articolo 106, comma 3bis la modifica dell'articolo 107, comma 2 del decreto legge 18/2020, stabilendo che per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 sia differita al 31 gennaio 2021.

Con decreto del Ministero del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 13 del 18.01.2021, è stato prorogato al 31.03.2021 l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023.

Atteso altresì che con decreto del 19 marzo 2021, il Consiglio dei Ministri ha rinviato ulteriormente al 30.04.2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali.

Posto che con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2021 sottoscritto in data 16 novembre 2020, le parti hanno concordato l'applicazione delle proroghe fissate dalla normativa nazionale, anche per i Comuni e le Comunità della Provincia di Trento.

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa.

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa.

Considerato che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza.

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi.

Dato atto inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2021-2023.

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*

Tenuto conto che le previsioni di entrata di natura tariffaria e tributaria potranno essere riviste con apposite variazioni di bilancio qualora intervengano modifiche del quadro normativo per effetto di nuove disposizioni approvate dallo Stato o dalla Provincia (art. 1 comma 169, della Legge n. 296/06 – Legge finanziaria 2007 – e art. 9/bis della Legge Provinciale 15 novembre 1993, n.36).

Dato atto che con separate deliberazioni sono stati adottati i provvedimenti di politica fiscale e tariffaria.

Atteso altresì che l'art. 1 – commi da 816 a 847 della L. 160/2019 stabilisce a partire dal 01.01.2021, l'abrogazione dell'Imposta della Pubblicità (capo I del D.Lgs n. 507/1993), del canone (alternativo all'imposta) sulla pubblicità (art. 62 D.Lgs 446/1997) della TOSAP (capo II del D.Lgs n. 507/1993) e del COSAP (art. 53 del D.Lgs 446/1997) e la loro sostituzione con il canone (di natura patrimoniale e non tributaria) unitario.

Dato atto che il nuovo regolamento per la disciplina del Canone Unico sopracitato viene approvato dal Consiglio di ogni singolo Comune aderente all'Unione.

Evidenziato che la legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2019 (L. 145 del 30.12.2018) ai commi 820, 821 e 823 dell'art. 1 ha stabilito che le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23.06.2011 n. 118 e che tali Enti considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23.06.2011, n. 118.

La stessa legge ha altresì stabilito che a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'art. 1 della

legge 11.12.2016, n. 232. Sulla base di quanto sopra esposto sono aboliti i vincoli in materia di finanza pubblica e la compilazione dei prospetti collegati al saldo di - finanza pubblica.

Vista la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 72 del 28 dicembre 2020 con la quale è stato approvato lo schema di Documento Unico di Programmazione 2021-2023 – Indirizzi strategici

Preso atto che si è reso necessario formulare la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021-2023, redatta per la parte contabile e predisposta dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari servizi.

Considerato che la nota di aggiornamento al DUP si configura come il DUP definitivo e pertanto è predisposta secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011.

Vista la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 9 del 15 marzo 2021 con la quale sono stati approvati lo schema di bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati e la nota di aggiornamento del documento unico di programmazione (D.U.P.).

Dato atto che il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2021-2023 ed allegati, nonché degli atti contabili precedentemente citati è stato comunicato ai consiglieri dell'Unione con nota prot. n. 979 del 02.04.2021, coerentemente con le tempistiche disciplinate dal Regolamento di contabilità.

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, della nota integrativa al bilancio, del documento unico di programmazione (DUP) 2021-2023, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, e di tutti gli allegati previsti dalla normativa.

Vista la deliberazione del Consiglio n. 7 del 07.09.2020 esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2019.

Richiamata la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 2 del 23 aprile 2020 avente ad oggetto: "Esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico - patrimoniale ai sensi del comma 2 dell'art 232 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm."

Considerato che a seguito della pubblicazione nella G.U. n. 302 del 31 dicembre della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019) è stato abrogato l'obbligo del bilancio consolidato per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, (il comma 831 della citata norma, ha apportato una modifica all'articolo 233-bis del D.lgs. 267/2000, rendendo facoltativa la redazione del bilancio consolidato per tali comuni e richiamata a tal proposito la delibera del Consiglio n. 1 del 14 marzo 2019 con la quale l'Unione esercitava la facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi del comma 3 dell'art 233-bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.

Visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18.

Visto il Codice degli enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, reso ai sensi dell'art. 185 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. del 03.05.2018 n. 2, in relazione alla presente deliberazione.

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, reso ai sensi dell'art. 185 comma 1 e 187 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. del 03.05.2018 n. 2, in relazione agli aspetti contabili derivanti dal presente provvedimento.

Richiamato il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 10 del 07/10/2015, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 8 e successivi con riferimento al procedimento di formazione ed approvazione del bilancio di previsione.

Visto il parere favorevole espresso dell'Organo di Revisione alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati pervenuto a prot. n. 974 del 02.04.2021.

Constatato che successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, la Giunta provvederà con il piano esecutivo di gestione, ovvero con atto programmatico di indirizzo, come previsto ai sensi dell'art. 10 del D.P.G.R. 1 febbraio 2005 n. 4/L e degli articoli 19 e 20 del Regolamento di contabilità ad assegnare le risorse ai singoli responsabili dei servizi e che, pertanto, ogni incombenza gestionale ed operativa, compresi gli atti conseguenti, faranno capo agli stessi funzionari.

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva data la necessità di rendere immediatamente disponibili le risorse previste nel bilancio.

Visto lo Statuto dell'Unione.

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. zero, contrari n. zero espressi per appello nominale da n. 9 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023, dando atto che lo stesso si configura ora come DUP definitivo.

2) DI APPROVARE, il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2016 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria e che la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati ha esclusivamente funzione conoscitiva.

3) DI APPROVARE, la nota integrativa al bilancio di previsione 2021-2023.

4) DI DARE ATTO che successivamente all'approvazione del bilancio la Giunta definirà gli atti di indirizzo di natura gestionale devoluti alla competenza dei Responsabili dei servizi.

7) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente", secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014.

8) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021-2023 verrà trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall'approvazione.

12) DI DICHIARARE, per quanto esposto in premessa, con voti favorevoli n. 9 espressi per appello nominale dai n. 9 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 183 – comma 4 del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 onde poter proceder con i successivi adempimenti.

13) DI DARE ATTO che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:

- opposizione alla Giunta Unione durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. dell'art. 183 – 5° comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.71 n. 1199, entro 120 giorni